

CAMERA DEI DEPUTATI N. 904

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CENGARLE, TOROS, ZANIBELLI, SCALIA, COLLEONI, SABATINI, STORTI,
ARMATO, MAROTTA VINCENZO, CORONA GIACOMO, CANESTRARI, SINESIO,
GITTI, GALLI, LA PENNA, GIRARDIN**

Presentata il 31 gennaio 1964

Assunzione nei ruoli del Ministero della sanità dei candidati risultati idonei nei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale, indetti dal 1960 in poi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, venne provveduto alla revisione dei ruoli organici del personale tecnico ed alla istituzione dei ruoli organici del personale amministrativo del Ministero della sanità.

Alcuni di detti ruoli vennero successivamente ampliati con successive leggi 16 dicembre 1961, n. 1307 e 26 febbraio 1963, n. 441.

Con concorsi pubblici, regolarmente e periodicamente banditi, si sta provvedendo alla copertura dei posti. Senonché il lento e laborioso iter dei concorsi ed il naturale, continuo esodo del personale per collocamenti a riposo, dimissioni, decessi, non hanno permesso di procedere alle nuove assunzioni con la rapidità e l'urgenza che i servizi del nuovo Ministero esigevano.

Tutto questo si ripercuote in misura sommaramente sfavorevole, specie negli uffici periferici del Medico e del Veterinario provinciale, che, in seguito alla conquistata auto-

nomia, hanno visto venir meno la collaborazione fino allora assicurata, del personale delle Prefetture; molti sono i dirigenti che non dispongono nemmeno di un collaboratore, moltissimi che sopperiscono in qualche modo con impiegati prestati in via precaria da enti locali.

Per venire incontro, pertanto, alle urgenti necessità dei detti uffici, la presente proposta di legge stabilisce l'assunzione degli idonei dei concorsi pubblici, indetti dal Ministero della sanità dal 1960 in poi, in analogia a quanto è già stato fatto da altre Amministrazioni statali. L'assunzione, essendo limitata ai posti vacanti negli organici, non importa nuovi oneri per il bilancio, anzi una economia nelle spese di funzionamento delle Commissioni di esame.

Dalla disposizione sono state escluse le carriere direttive, in quanto, nei relativi concorsi, da vari anni, per le ben note ragioni, valide per tutte le Amministrazioni statali, i posti non vengono mai del tutto coperti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I candidati risultati idonei nei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero della sanità, indetti dal 1960 in poi e definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno conseguire la nomina nei posti vacanti in ciascun ruolo, secondo l'ordine della votazione riportata.

A tal fine dovranno presentare domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi dovranno essere in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione di quello dell'età. I medesimi saranno destinati a prestare servizio presso gli uffici periferici e non potranno essere trasferiti presso gli uffici centrali se non dopo avervi prestato servizio per almeno cinque anni.